

Art. 179 Forza probatoria dei registri e documenti pubblici

I registri pubblici e i documenti pubblici fanno piena prova dei fatti che attestano, finché non sia dimostrata l'inesattezza del loro contenuto.

Eccezione di falso - impugnabilità ?

Sebbene il CPC non preveda la decisione sull'autenticità di un documento, siffatta decisione è assimilabile a una disposizione ordinatoria processuale, di principio impugnabile con reclamo nel termine di dieci giorni in applicazione dei combinati art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC; il reclamante deve però provare che esiste il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (art. 319 lett. b CPC). III Camera civile del Tribunale d'appello (TI) 13.2011.51 del 7.10.2011